

Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per il trattamento del personale pubblico

All'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Direzione amministrativa Settore gestione delle risorse umane arpat.protocollo@postacert.toscana.it

e, pc

Al Ministero della salute

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale dgrups@postacert.sanita.it

Oggetto: Parere in ordine applicazione dell'articolo 15-*nonies* del d.lgs. n. 502 del 1992 ad una dirigente biologa responsabile di struttura complessa.

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 2020/0079343 del 18/11/2020, acquisita in pari data al protocollo DFP n. 73747, con la quale codesta Agenzia regionale per la protezione ambientale per la Toscana chiede un parere circa la possibilità di applicazione dell'articolo 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992¹, come modificato dall'articolo 22 della legge n. 183 del 2010, ad una propria dirigente biologa di struttura complessa. In particolare, nel quesito si rappresenta che la stessa dipendente, a seguito di un intervenuto provvedimento di riscatto, risulta aver maturato oltre 43 anni di contribuzione apprestandosi al raggiungimento del

^{1 &}quot;1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo <u>dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale,</u> ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.

^{2.} Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca.

^{3.} Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione.

^{4.} Restano confermati gli obblighi contributi dovuti per l'attività svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all'articolo 8."



Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico Servizio per il trattamento del personale pubblico

limite ordinamentale dei 65 anni. L'Agenzia ha pertanto avviato il relativo procedimento di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e la dipendente, nelle more, ha presentato domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro, ai sensi del citato articolo 15-nonies del d.lgs. n. 502 del 1992.

Come evidenziato nella nota che si riscontra, codesta Agenzia – pur applicando il CCNL sanità - non rientra tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, facendo invece parte del Sistema Nazionale per la protezione ambientale, che trova la sua disciplina nella legge n. 132 del 2016.

Il citato articolo 15-nonies deve intendersi riferito esclusivamente ai dirigenti medici e del ruolo sanitario dipendenti dagli enti che fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, come esplicitamente previsto dalla formulazione letterale della norma, in linea con la sua *ratio*. Conseguentemente, anche se il personale dirigente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana basa il proprio trattamento economico e giuridico sulla contrattazione collettiva relativa all'area della Sanità, non si ravvisano i presupposti giuridici per la prosecuzione del rapporto di lavoro nei termini prospettati.

La presente nota è rivolta, per opportuna conoscenza e per eventuali valutazioni, anche al Ministero della Salute.

IL CAPO DIPARTIMENTO Cons. Ermenegilda SINISCALCHI